



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche

presso l'Ufficio Territoriale del Governo – Roma

“Firmissima est inter pares amicitia”



STATUTO NAZIONALE

GENERALITA'

L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, nel seguito denominata “Associazione Nazionale VVF.” ha sede presso l'Ufficio del Referente Nazionale per i rapporti con l'Associazione Nazionale VVF.– Via Soriano, 1 Roma – è costituita con atti del dott. Luigi Annibaldi, notaio in Viterbo, del 2 febbraio 1994, Repertorio n° 35586, Raccolta n° 18099, registrato il 4 febbraio 1994 al n° 537, modificativo del precedente atto dello stesso notaio dott. Luigi Annibaldi del 4 dicembre 1991, Repertorio n° 30349/15457, registrato in Viterbo il 18 dicembre 1991 al n° 3742 e del dott. Marcello Di Fabio, notaio in Roma del 16 settembre 1995, Repertorio n° 70043, Raccolta n° 16708, registrato in Roma il 19 settembre 1995, del dott. Giancarlo Miccoli Favoni, notaio in Forlì, del 26 ottobre 2001, Repertorio n° 174222, raccolta n° 17381, registrato il 7 novembre 2001, del dott. G. Mirri, notaio in Ravenna, in data 22 aprile 2005, Repertorio n° 49343/1322, registrato a Ravenna il 4 maggio 2005 al n° 1296 mod. 1, e attualmente del dott. Ciro De Lorenzo, notaio in Ravenna, in data 6 aprile 2011. . Tra l'Associazione Nazionale VVF. e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, troveranno applicazione le nuove e più avanzate forme di collaborazione che dovranno realizzarsi concretamente nello strumento cardine delle Convenzioni previsto nell'art.33 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n° 139, sul riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sull'Associazione il Ministero dell'Interno esercita la sua alta vigilanza. L'Associazione Nazionale VVF. è apertistica, non ha fini di lucro in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n° 139 e persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale. Essa si ispira ai principi democratici e ai valori della cultura e della tradizione del Paese. La sua durata è illimitata . L'Associazione Nazionale VVF. costituisce il legame ideale tra tutti i Vigili del Fuoco d'Italia in servizio e cessati dal servizio e il Dipartimento, e contribuisce altresì, con la sua azione, al rafforzamento dei legami con la popolazione L'Associazione Nazionale VVF è Associazione Nazionale di persone. Il socio è fonte della sua legittimazione. Coloro che intendono esservi iscritti devono fare richiesta alla Sezione di competenza per territorio.

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo Statuto dell'Associazione Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale è lo strumento di governo dell'intera Associazione. Gli Statuti delle Sezioni Provinciali non possono essere in contrasto con quello Nazionale. La loro conformità sarà verificata dal Collegio Nazionale dei Probiviri, congiuntamente al Presidente Nazionale.

REGOLAMENTO

La richiesta di conformità dello Statuto Provinciale prevista dall'art. 1 dello Statuto Nazionale dovrà essere trasmessa entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione dell'Assemblea dei Soci, alla Segreteria Nazionale che provvederà a trasmettere gli atti al Presidente Nazionale ed al Collegio dei Probiviri. Lo Statuto verrà esaminato entro 60 giorni dalla ricezione e sarà comunicata la decisione assunta.

Tale parere, necessario per la validità dello Statuto stesso, deve tenere conto dei criteri regionali o provinciali richiesti per l'iscrizione all'albo del volontariato.

ART. 2 FINALITA'

1° L'Associazione Nazionale VVF. si propone i seguenti scopi: a) perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari;

b) promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di colleganza e solidarietà tra i Vigili del Fuoco in congedo e quelli in servizio, nonché fra loro e gli appartenenti ad altre Associazioni aventi scopi affini;

c) tenere vivi tra i soci i valori di solidarietà sociale fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni del Corpo dei Vigili del Fuoco, la memoria storica dei caduti nell'adempimento del loro servizio;

d) svolgere, nei limiti statutari ogni forma di assistenza morale, socio-assistenziale, solidarietà sociale, culturale, ricreativa e sportiva a favore di chi ne richiede l'opera, promuovendo tutte le iniziative a tale scopo necessarie. Le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri Soci, associati o partecipanti;

e) svolgere attraverso i soci, attività di volontariato nonché di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza, di difesa civile e di protezione civile in favore dei cittadini, Enti pubblici, privati, associazioni e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psicofisiche, economiche, sociali o familiari;

f) svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco secondo le forme e i modi indicati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Più in generale, l'Associazione Nazionale VV.F. può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio, con altre associazioni ed Enti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale e territoriale;

g) svolgere attività a tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n°1089, in particolare della documentazione e degli automezzi storici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la creazione e il mantenimento di Musei Storici locali esistenti e in creazione;

h) promuovere e valorizzare la tutela della natura e dell'ambiente con attività informativa e giornate di studio nelle scuole e presso ogni struttura che richieda la nostra collaborazione;

i) svolgere attività sociale di beneficenza e di sostegno in favore di cittadini e popolazioni colpiti da eventi calamitosi in Italia e all'Estero.

2° Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), h) ed i) vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. L'Associazione Nazionale VVF. e i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza.

REGOLAMENTO

Le Sezioni Provinciali dovranno:

a) esercitare la propria attività nel rispetto delle normative vigenti; in particolare, si suggerisce l'iscrizione ai Registri del Volontariato della propria Provincia o Regione.

b) Per le attività le Sezioni Provinciali vorranno formalizzare protocolli d'intesa col proprio Comando VV.F al fine di porre in essere un rapporto di proficua collaborazione utilizzando il patrimonio di conoscenza professionale acquisito lungo gli anni di servizio prestato nel Corpo. Tali intese saranno finalizzate a progetti locali di sensibilizzazione e divulgazione di nozioni in materia di sicurezza e conseguenti comportamenti in presenza di pericoli in casa, scuola, ambienti e quanto altro necessario.

c) Le Sezioni Provinciali e Locali in qualità di Direttivi Provinciali o attraverso singoli Soci non possono svolgere attività di sindacato o patronato attivo in seno all'Associazione.

- d) Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - lettera g) dello Statuto Nazionale si procederà con il recupero della documentazione storica esistente nei vari Comandi Provinciali ad ogni livello per una sua archiviazione informatica;
- e) Le attività sociali di beneficenza e di sostegno in favore di cittadini e popolazioni colpiti da eventi calamitosi in Italia e all'Estero potranno essere svolte con raccolta fondi e attività marginali commerciali.

ART. 3 RAPPRESENTANZA

1° In occasione di manifestazioni o celebrazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia a livello centrale che periferico o di Istituzioni Nazionali o Internazionali, l'Associazione Nazionale e le Sezioni interessate assumeranno idonee iniziative che permettano ai soci la loro partecipazione in rappresentanza della Associazione.

2° Particolare cura dovrà essere prestata affinché lo stendardo dell'Associazione sia adeguatamente rappresentato nei cerimoniali.

REGOLAMENTO

Particolare cura dovrà essere prestata affinché lo stendardo dell'Associazione sia adeguatamente rappresentato nei cerimoniali con Socio/Soci in abito sociale.

ART. 4 STENDARDO

Lo Stendardo dell'Associazione Nazionale e delle sue Sezioni Provinciali avrà la forma della Bandiera in uso presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore di tre soci. In tali occasioni è consigliato indossare l'abito sociale.

REGOLAMENTO

1 . Lo Stendardo sarà formato da:

a) Drappo tricolore quadrato 60x60, contornato da frangia dorata e senza alcuno stemma o scritta all'interno;

b) Nastro azzurro da appendere all'asta con le seguenti diciture lungo le fasce:

1° fascia su due righe e lettere rivolte verso l'alto: (lettere alte cm.3) ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO (lettere alte cm.2) DEL CORPO NAZIONALE

2° fascia su di una riga e con lettere rivolte verso il basso: (lettere alte cm.4) SEZIONE DI...(+ il nome della Provincia) oppure SEDE LOCALE DI... + il nome del Comune della Sede

Asta divisibile in tre pezzi completa di puntale a lancia con, da entrambi i lati, lo stemma a fiamma dorata del Corpo Nazionale.

2 . Lo Stendardo dell'Associazione Nazionale è tenuto presso la sede nazionale dell'Associazione. Lo Stendardo, sostenuto da un Alfiere con rappresentanza di due soci, partecipa alla cerimonia per la ricorrenza della festività di S. Barbara e alle altre manifestazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, previa intesa con il Comando di appartenenza e secondo il cerimoniale previsto per l'occasione, nonché alle manifestazioni organizzate dalle Associazioni d'Arma e nelle ricorrenze civili.

3 . Lo Stendardo presenza al rito funebre, salvo la contrarietà dei famigliari.

Per tutte le altre occasioni non contemplate, l'uso dello Stendardo dovrà essere autorizzato con richiesta scritta al Coordinatore Regionale o alla Direzione Nazionale. E' ammesso l'uso di posta elettronica.

Per il decoro e l'immagine dell'Associazione Nazionale VV.F. va indossato l'abito sociale.

ART. 5 ABITO SOCIALE

L'abito sociale od altro indumento identificativo sono definiti dal Regolamento Nazionale.

REGOLAMENTO

Le regole e le definizioni dell'abito sociale sono le seguenti:

1. L'abito sociale va indossato in tutte le manifestazioni ufficiali dell'Associazione, siano esse locali, provinciali, nazionali o internazionali.
2. L'abito è stato definito in giacca blu scuro, pantalone grigio, (gonna o pantalone per le signore), camicia azzurra, cravatta con distintivo e distintivo da taschino, (come da logo depositato).
3. Per le attività formative, di volontariato, di partecipazione a manifestazioni o altro, concordata con il Dipartimento o con altre Associazioni, le Sezioni si doteranno dell'abbigliamento che il Corpo Nazionale renderà disponibile e che dovrà essere personalizzato in conformità alle deliberazioni della Commissione vestiario.

ART. 6 SOCI

1° I soci hanno il dovere di:

- versare la quota annuale associativa entro il termine stabilito dal Regolamento Nazionale;
- partecipare alla vita e alle attività dell'Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;
- mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica agli scopi del sodalizio, non leda l'onorabilità dell'Associazione e degli organi sociali, nonché di tutti i soci.

2° I soci hanno il diritto di:

- ricevere la tessera comprovante la sua qualità di socio;
- collaborare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- godere dei benefici previsti.

3° L'Associazione Nazionale costituisce un albo generale degli iscritti e provvede al rilascio della tessera associativa, coinvolgendo anche le strutture territoriali. I soci sono tenuti al rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari Nazionali e Provinciali. Essi sono suddivisi in:

- SOCI D'ONORE;
- SOCI BENEMERITI;
- SOCI EFFETTIVI;
- SOCI SOSTENITORI;

La iscrizione viene fatta nelle sedi locali e nelle Sezioni Provinciali con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale. Le modalità del rilascio della tessera sono demandate al Regolamento Nazionale.

4° Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- siano stati destituiti dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- abbiano riportato condanne penali;
- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

5° Il socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non avere o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dall'albo generale degli iscritti e dagli elenchi della propria Sezione.

6° Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

REGOLAMENTO

Tutti i Soci, memori dei rischi vissuti in nome della solidarietà con i cittadini quali dipendenti con qualunque grado o qualifica del Corpo Nazionale VV.F, sono moralmente tenuti al rispetto degli alti valori sociali contenuti nel motto dell'Associazione

“FIRMISSIMA EST INTER PARES AMICITIA”

(solidissima è l'amicizia fra pari)

1 - Per acquisire la qualità di socio, l'interessato deve presentare alla Sezione competente per territorio:

a) domanda su apposito modulo prestampato dalla Direzione Nazionale che provvederà all'emissione della tessera. Contestualmente alla domanda di iscrizione è versata la quota sociale.

b) una fotografia formato tessera.

2 - Qualora il Consiglio Provinciale respingesse la domanda, deve darne comunicazione all'interessato indicando il motivo del rigetto; la comunicazione, nel rispetto delle normative sulla privacy, dovrà essere consegnata brevi mano all'interessato.

3 - Copia di tutti i provvedimenti di non ammissione dovrà essere inviata dalla Sezione Provinciale alla Direzione Nazionale solo in presenza di ricorso da parte dell'interessato.

4 - Contro il provvedimento del Consiglio Provinciale, l'interessato può ricorrere alla Direzione Nazionale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

5 - Qualora cessino le cause che impedivano l'ammissione a socio, ovvero intervenga un fatto nuovo rilevante agli effetti di quanto previsto dallo Statuto, la domanda può essere nuovamente proposta.

6 - Il socio è tenuto a comunicare alla Sezione presso cui è iscritto l'eventuale cambiamento di residenza.

7 - Qualora il socio porti la propria residenza fuori dalla circoscrizione può presentarsi alla nuova Sezione esibendo il certificato di residenza e chiedendone il trasferimento.

8 - La Sezione nella cui circoscrizione il socio si è trasferito provvede a darne comunicazione alla Sezione di provenienza e a richiedere alla stessa l'invio dell'eventuale documentazione del socio medesimo.

9 - In casi particolari, qualora un aspirante socio intenda iscriversi in una Sezione diversa da quella di competenza per territorio dovrà richiedere e motivare alla Direzione Nazionale la sua iscrizione tramite la Sezione Provinciale con relativo parere.

10 - Il rinnovo con il contestuale trasferimento dell'iscrizione di un socio ad altra Sezione Provinciale diversa da quella del territorio di appartenenza potrà essere richiesto alla Direzione Nazionale che esprimerà parere vincolante e che sarà comunicato alle Sezioni Provinciali ed ai Coordinatori Regionali di competenza.

11 - L'iscrizione dovrà essere inserita nel sistema informatico nazionale al quale ogni Sezione Provinciale dovrà necessariamente accedere con adeguata Username e Password che verrà rilasciata ai Presidenti e Segretari di Sezione nonché ai Coordinatori Regionali e ai Componenti la Direzione Nazionale. L'inserimento nel sistema informatico Nazionale è condizione vincolante per la stampa della tessera associativa che dal Responsabile del tesseramento verrà inviata direttamente al Presidente della Sezione Provinciale di appartenenza. Il Responsabile del tesseramento ha il potere di rettificare la tipologia del Socio inserito se non in regola con le norme statutarie, dandone comunicazione al Presidente della Sezione.

12 - In caso di smarrimento o furto della tessera, il socio deve darne comunicazione immediata al Consiglio Provinciale.

13 - I soci possono accedere alle cariche sociali sia nazionali che provinciali ed essere designati quali Delegati al Congresso Nazionale.

14 - Quanto enunciato nello Statuto, vale per tutti i soci indistintamente dalla qualifica di appartenenza.

15 - I soci hanno il dovere di: versare la quota annuale associativa nei termini stabili dai regolamenti provinciali e inviata alla Tesoreria Nazionale entro il termine tassativo del 30 giugno di ogni anno. La Sezione Provinciale provvederà a rendere sospeso il Socio moroso dandone comunicazione alla Direzione Nazionale. I Soci sospesi dovranno rinnovare la tessera con il pagamento della quota annuale entro e non oltre i 30 giorni dalla comunicazione della Sezione Provinciale di appartenenza in caso

contrario verranno considerati dimessi e perderanno tutti i diritti associativi e l'utilizzo della tessera. Il Socio dimesso per mancato pagamento della quota annuale associativa potrà richiedere la riammissione regolarizzando la propria posizione con il versamento delle quote dovute.

16 - Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

-siano stati destituiti dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;

- abbiano riportato condanne penali;

- siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

17 - Il socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non avere o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dall'albo generale degli iscritti e dagli elenchi della propria Sezione.

18 - Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

ART. 7 COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI AFFILIATE

L'Associazione Nazionale VV.F. , l'Associazione Nazionale Decorati al valor civile "Nastro Tricolore" e le Associazioni consorelle già presenti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di favorire l'integrazione operativa, organizzativa e gestionale a seconda delle specificità operative di ogni singola Associazione, qualora vi siano le condizioni, possono essere ricercate idonee e appropriate forme di affiliazione al fine di creare una fattiva e concreta collaborazione tra l'Associazione Nazionale VV.F. e le Associazioni nelle attività specifiche delle stesse.

Le forme e i modi della collaborazione dovranno essere oggetto di una apposita intesa con l'Associazione Nazionale VV.F. da trascriversi in specifica norma del Regolamento.

I Soci delle Associazioni Affiliate per acquisire la qualità di Socio dell'Associazione Nazionale VVF. con diritti e doveri dovranno iscriversi all'Associazione Nazionale VVF. versando la relativa quota.

Ogni Associazione Affiliata avrà il diritto ad avere una presenza di un proprio delegato nel Consiglio Nazionale che potrà esprimere pareri consultivi.

Il Delegato dovrà essere comunicato alla Segreteria Nazionale all'atto dell'accettazione dell'affiliazione e potrà essere sostituito con un nuovo delegato, la cui nomina dovrà essere comunicata per iscritto alla Segreteria Nazionale dell'Associazione Nazionale VV.F.

Nell'impossibilità di attuare forme di affiliazione con le Associazioni Consorelle, si definirà una specifica norma nel Regolamento al fine di rendere possibili idonee e appropriate forme di collaborazione.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi in stretta coerenza con essi, nonché delle attività di servizio collaterali, l'Associazione Nazionale VV.F. , anche in forma di convenzione con altre Associazioni, Enti Pubblici e privati, sia a livello nazionale che internazionale, regionale, territoriale, e inoltre con delibera del Consiglio Nazionale, promuove e partecipa alla costituzione di Fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni; aderisce ad organismi internazionali.

REGOLAMENTO

Le forme e i modi della collaborazione tra l'Associazione Nazionale e le Associazioni affiliate dovranno essere oggetto di una apposita intesa con l'Associazione Nazionale VV.F. da trascriversi in specifico atto scritto sottoscritto dai reciproci Presidenti e approvato dai Consigli di entrambe.

L' affiliazione non potrà comportare alcun onere economico per l'Associazione Nazionale VV.F.

L'Associazione Nazionale VV.F. e le Associazioni affiliate potranno definire comuni piani di lavoro e di attività con la possibilità di raccolta fondi finalizzate ai progetti comuni sempre in accordo con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per tutte quelle attività istituzionali di specifica competenza del Corpo stesso.

Le Associazioni affiliate manterranno il proprio status giuridico e la propria autonomia economico patrimoniale in essere all'atto dell'affiliazione.

Nell'impossibilità di attuare forme di affiliazione con le Associazioni Consorelle, si definirà un documento d'intesa tra le parti al fine di rendere possibili idonee e appropriate forme di collaborazione.

ART. 8 CONSIGLIO D'ONORE – SOCI D'ONORE

1° Viene costituito il Consiglio d'Onore con funzioni consultive su questioni di maggiore rilevanza che gli sono poste dal Dipartimento e dalla Direzione Nazionale, nonché di raccordo fra il Dipartimento VV.F e l'Associazione Nazionale VV.F. . Di esso fanno parte i seguenti Soci d'Onore:

- Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Vice Capo Dipartimento;
- Presidente Onorario dell'Associazione Nazionale VV.F.

E' compito del Presidente Onorario richiedere al Capo Dipartimento la convocazione del Consiglio d'Onore. Il Presidente onorario assente o impedito nelle sue funzioni viene surrogato dal Presidente Nazionale.

2° Il Consiglio d'Onore esamina la relazione che annualmente gli è trasmessa dal Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale VV.F. che illustra l'attività complessivamente svolta e quella programmata.

3° Il Consiglio d'Onore è invitato a partecipare all'Assemblea Congressuale Nazionale ed alle riunioni del Consiglio Nazionale con la facoltà di esprimere, anche per iscritto, pareri non vincolanti da inserirsi a verbale.

4° Con delibera della Direzione Nazionale, previa accettazione degli interessati e con procedura a norma di Regolamento è attribuita la qualifica di Socio d'Onore:

- al personale in servizio e fuori servizio del Corpo Nazionale e dei Comandi VVF. della Regione Valle D'Aosta e delle Province Autonome ,agli ex Vigili volontari ausiliari e ai giovani del Servizio Civile decorati di medaglia d'oro o d'argento al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemeranza nei riguardi del Corpo o dell'Associazione Nazionale VVF. ;
- ai familiari dei deceduti per causa di servizio – vittime del dovere.

La Direzione Nazionale iscrive fra i Soci d'Onore il Presidente Nazionale cessato dalla carica, il Presidente Onorario fin dalla sua nomina.

REGOLAMENTO

I soci d'Onore, oltre che nell'Albo Nazionale, verranno iscritti d'ufficio anche presso le Sezioni competenti per territorio e lo saranno fintanto che manterranno i requisiti di ammissibilità..

La richiesta di attribuzione della qualifica di Socio D'Onore avanzata da una Sezione Provinciale e riguardante persone meritevoli di tale titolo perché distintesi per particolari meriti acquisiti a livello territoriale e nei riguardi del Corpo VV.F o dell'Associazione, dovrà essere inviata alla Direzione Nazionale corredata da relazione informativa e delibera del Consiglio Provinciale.

L'iscrizione del Socio d'Onore, espletate le incombenze dell'art. 8 dello Statuto Nazionale , è a carico della Sezione proponente che però, non verserà altre quote negli anni a seguire in quanto tale categoria è esentata dal pagamento della quota sociale

Le persone di cui al punto 4° seconda linea dell'articolo 8 dello Statuto Nazionale sono in ordine di precedenza: coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle. E' escluso ogni altro grado di parentela.

ART. 9 SOCI BENEMERITI

Sono soci Benemeriti i soci fondatori dell'Associazione Nazionale VVF. e delle sue strutture di base. I Soci Benemeriti vengono proposti a tale rango dalle Sezioni Provinciali alla Direzione Nazionale, e potranno essere coloro che abbiano dato un contributo determinante e sostanziale allo sviluppo della Sezione stessa. Parimenti possono essere iscritte persone anche non appartenenti al Corpo. La proposta presentata alla Direzione Nazionale verrà dalla stessa vagliata ratificata o respinta con motivazioni scritte

REGOLAMENTO.

- 1 - I soci che saranno nominati benemeriti dovranno possedere tutti i requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto.
- 2 - Si potrà nominare socio benemerito anche persona esterna al Corpo Nazionale dei VV.F., Regione Valle d'Aosta e Province Autonome, purché in regola coi requisiti morali e che veramente abbia dato un contributo sostanziale allo sviluppo dell'Associazione.
- 3 - La proposta di nomina a "Socio Benemerito" rientra nelle facoltà del Consiglio Provinciale della Sezione di appartenenza, che la designerà dopo valutazione e approvazione assembleare da parte della stessa. La Sezione Provinciale provvederà poi a trasmettere la comunicazione alla Segreteria Nazionale per l'approvazione da parte della Direzione Nazionale. Resta comunque invariato l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale.
- 4 - Nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 dello Statuto, sono nominati Soci Benemeriti, i Soci fondatori dell'Associazione Nazionale e delle sue Strutture Territoriali. Per soci Fondatori, si intendono i soci i cui nominativi risultano come partecipanti ed inseriti nel verbale della prima assemblea, detta "Assemblea costituente" dalla quale ha avuto poi origine la struttura Nazionale o territoriale.

ART. 10 SOCI EFFETTIVI

Tale categoria comprende:

- a) il personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dei Comandi dei vigili del fuoco della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome, che abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 6;
- b) il personale in servizio iscritto nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il personale dei Comandi dei Vigili del Fuoco della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome;
- c) gli ex ausiliari e i volontari iscritti nelle liste dei Comandi VVF. e i cittadini chiamati ad espletare il servizio civile nel Corpo Nazionale VV.F..

Ai Soci di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni del presente Statuto nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che potranno essere meglio definiti nel Regolamento.

REGOLAMENTO

. 1 - I Vigili del Fuoco in servizio che sono iscritti con la qualifica di Socio nell'Associazione Nazionale VV.F. potranno partecipare a tutte le attività organizzate e sviluppate dall'Associazione Nazionale VV.F. con l'impegno inderogabile che l'attività associativa praticata non dovrà condizionare o limitare l'attività istituzionale in quanto iscritto nei quadri attivi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

2 - Ogni attività associativa potrà essere praticata dal Socio in forza al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nei turni liberi di servizio e se in servizio previo autorizzazione del Comando provinciale di appartenenza.

ART. 11 SOCI SOSTENITORI

Sono ammessi a far parte dei soci Sostenitori:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei colleghi deceduti,
- c) gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto dei vari Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

REGOLAMENTO

Per i familiari delle categorie a) e b) si intendono unicamente coniuge , figli, genitori, fratelli e sorelle

ART. 12 STRUTTURE TERRITORIALI

1° Le Sezioni provinciali, nonché quelle di Bolzano, Trento e la regionale della Valle d'Aosta, costituiscono un'articolazione dell'Associazione Nazionale VVF. e possono iscriversi agli albi territoriali del volontariato.

L'acronimo ONLUS che ne deriva rappresenta un peculiare segno distintivo. Esse sono strutturalmente autonome mediante una distinta responsabilità di gestione organizzativa e finanziaria e rispondono in proprio degli atti che compiono e devono porre in essere tutte le finalità previste dell'art. 2..

2° Le Sezioni provinciali possono costituire Sedi operative locali da esse dipendenti, nominando un delegato di Sede. Lo Statuto delle Sezioni provinciali deve comprendere i seguenti organi:

A- l'Assemblea congressuale dei Soci;

B- il Consiglio provinciale;

C- il Presidente provinciale;

D- il Collegio dei revisori dei conti.

3° Le Sezioni provinciali nell'esercizio delle loro funzioni devono raccordarsi, attraverso il loro Presidente e il Consiglio provinciale, con il Coordinatore Regionale.

4° Le Sezioni provinciali svolgono le seguenti funzioni : - deliberano sulle iscrizioni; - organizzano l'attività sociale degli iscritti; - attuano e garantiscono i programmi, i progetti e i servizi funzionali alla conduzione associativa dell'Associazione Nazionale VVF. stessa.

5° I Consigli provinciali, eletti nelle Assemblee congressuali degli iscritti, sono organi deliberanti e di direzione; elaborano il bilancio consuntivo e preventivo annuale da portare per l'approvazione nell'Assemblea generale dei Soci. Più in generale essi esercitano le competenze proprie ed applicano gli orientamenti dell'Assemblea congressuale e degli Organi Nazionali con i necessari adeguamenti alle specificità territoriali. I Consigli provinciali eleggono tra i loro componenti, con votazione segreta se richiesta dalla maggioranza dei presenti, il Presidente quale legale rappresentante delle Sezioni e le altre cariche sociali proposte dal Presidente.

6° Le Sezioni Provinciali possono istituire nei loro Statuti la figura del Collaboratore simpatizzante, tra coloro che condividono i valori, lo spirito e le finalità dell'Associazione Nazionale VV.F. e che fanno parte dei gruppi di lavoro costituiti all'interno delle Sezioni provinciali per conseguire gli obiettivi statutari.

REGOLAMENTO

1 -Le Strutture Territoriali, meglio identificate come Sezioni Provinciali, dovendo porre in essere le finalità previste dall' art. 2 dello Statuto Nazionale nonché dai propri Statuti e ai fini di una giusta tutela dei propri Organismi Direttivi, potranno provvedere all'iscrizione ai Registri del Volontariato per il riconoscimento ONLUS o ad altra forma di iscrizione a norma di legge.

2 - La Sede Locale è gestita da un Delegato che svolge in loco i compiti che gli vengono affidati dal Presidente Provinciale dal quale è comunque coordinato ed amministrato. Il Delegato di Sede locale è eletto dal Consiglio Provinciale.

CONSIGLIO PROVINCIALE

A - Il Consiglio Provinciale è composto da un massimo di 7 componenti.

1 - Esso è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i Soci che avranno presentato per iscritto la propria candidatura secondo le procedure adottate dalla Sezione Provinciale. In occasione del Congresso Nazionale, il Consiglio Provinciale dovrà essere confermato o rinnovato.

2 - Qualora la Sezione lo ritenga opportuno può nominare per acclamazione un Presidente Onorario, il quale parteciperà ai lavori del Consiglio Provinciale .

3 - Il Consiglio, con votazione interna dopo la sua elezione , provvederà in primo luogo al conferimento delle seguenti cariche nell'ordine sottostante:

- Presidente Provinciale
- Segretario Provinciale
- Tesoriere Provinciale

e successivamente alle altre fino a completare il Consiglio medesimo.

4 - Alle votazioni interne per l'assegnazione delle varie cariche in seno al Consiglio Provinciale, partecipano con diritto di voto, tutti i componenti eletti dall'assemblea dei soci.

In caso di parità dei voti ottenuti da due candidati,, la nomina di carica sarà attribuita a colui che da più tempo risulta iscritto all'Associazione.

Le votazioni, sia quelle dell'assemblea dei soci che quelle interne al Consiglio per la suddivisione delle varie cariche, dovranno avvenire a mezzo di opportune schede predisposte.

Il Consiglio Provinciale così votato resta in carica 4 (quattro) anni.

5 - In caso di dimissioni di componenti del Consiglio Provinciale, ovvero siano nell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione con i soci che, nella elezione per il Consiglio Provinciale stesso immediatamente precedente, abbiano riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Esaurita la disponibilità di tali soci, il Consiglio dovrà integrarsi con altri soci. Detti soci fanno parte del Consiglio Provinciale in piena parità di diritti con gli altri componenti fino all'assemblea dei soci che il Presidente Provinciale dovrà convocare entro 30 giorni dalla cooptazione.

L'assemblea provvederà a ratificare la cooptazione con il voto, ovvero, in caso di mancata approvazione, ad eleggere seduta stante altri soci in sostituzione dei posti vacanti.

6 - Perdono la qualità di componenti del Consiglio Provinciale coloro che non intervengono, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive.

Il Consiglio Provinciale preso atto della decadenza dovrà darne comunicazione, entro dieci giorni, all'interessato mediante lettera raccomandata.

I componenti del Consiglio Provinciale decaduti dalla carica saranno sostituiti con la medesima procedura prevista dai commi precedenti per i componenti dimissionari.

7 - Coloro che sono stati chiamati a far parte del citato organismo sociale scadranno dal loro mandato contemporaneamente a quelli dell'assemblea quadriennale.

ART. 13 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi d'indirizzo, esecutivi e di controllo dell'Associazione sono:

- a) Congresso;
- b) Assemblea Nazionale dei Soci;
- c) Consiglio Nazionale;
- d) Direzione Nazionale;
- e) Presidente Nazionale;

- f) Presidente Nazionale Onorario;
- g) Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) Collegio Nazionale dei Probiviri.

ART. 14 CONGRESSO NAZIONALE

1° Il Congresso Nazionale è la massima assise dell'Associazione Nazionale VVF., ne determina gli indirizzi ed è regolato secondo le norme predisposte dal Regolamento Nazionale. Esso è convocato dal Presidente Nazionale su conforme parere della Direzione Nazionale. **2°** Il Congresso Nazionale si riunisce ogni quattro anni con il compito di:

- a) discutere ed approvare la relazione morale e finanziaria quadriennale;
- b) tracciare le linee programmatiche generali dell'Associazione Nazionale VVF.;
- c) ratificare la nomina dei Coordinatori Regionali e dei Vice Coordinatori eletti dalle Assemblies Congressuali Regionali;
- d) eleggere i componenti la direzione Nazionale, l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- e) approvare le norme statutarie con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea Congressuale;
- f) eleggere, previo consenso dell'interessato, il Presidente Onorario;

3° L'avviso di convocazione del Congresso Nazionale, con ordine del giorno, dovrà essere diramato in ogni caso almeno 60 (sessanta) giorni prima del giorno dell'apertura del Congresso.

4° Al Congresso Nazionale partecipano:

A) con diritto di voto:

- l'Assemblea Nazionale dei Soci ;
- i Delegati provinciali eletti tra tutti i Soci, in regola con il versamento della quota annuale come previsto dal Regolamento Nazionale, così ripartiti :
- un delegato per ogni Sezione provinciale qualunque sia il numero dei Soci ;
- in aggiunta, un delegato in percentuale agli iscritti secondo le norme previste dal Regolamento Nazionale.

B) Senza diritto di voto:

- i componenti della Direzione Nazionale;
- i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e Probiviri;
- il Consiglio d'Onore con la facoltà di cui al precedente art. 8 comma **3°**
- la Coordinatrice Nazionale .

5° I delegati effettivi che per ragioni obiettive sono impossibilitati a partecipare ai lavori del Congresso Nazionale, possono essere sostituiti dai delegati supplenti delle stesse Sezioni, purché espressamente indicati nei rispettivi verbali congressuali. Possono essere nominati non più di due supplenti. I delegati provinciali possono, inoltre, avere una sola delega di altro delegato della stessa Sezione o di altre Province della stessa Regione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei delegati presenti, salvo i diversi casi espressamente previsti dallo stesso Statuto.

6° Il Congresso Nazionale può riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa della Direzione Nazionale o su motivata richiesta di almeno 2/3 (due terzi) del numero dei membri del Consiglio Nazionale.

7° IL Congresso Straordinario deve essere convocato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora entro tale termine la convocazione non sia effettuata , il Congresso Straordinario dovrà essere convocato dai membri del Consiglio Nazionale richiedenti entro altri 60 (sessanta) giorni. Il Congresso straordinario è valido con almeno i 2/3 (due terzi) del numero dei componenti del precedente Congresso in prima convocazione. In seconda convocazione ci dovrà essere la presenza semplice del 50%+1(cinquanta per cento più uno) dei delegati aventi diritto e delibera con le stesse modalità del Congresso ordinario.

REGOLAMENTO

1 - Il Congresso Nazionale è convocato almeno 60 giorni prima dalla data del suo inizio dal Presidente Nazionale in carica, ogni quattro anni, su deliberazione della Direzione Nazionale e ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio d'Onore con il quale attiva un raccordo per tutta la durata del Congresso.

2 - In preparazione del Congresso Nazionale le Sezioni Provinciali convocano l'Assemblea dei Soci con funzioni congressuali per rinnovare o confermare gli Organismi Dirigenti e per discutere: i temi congressuali; gli indirizzi programmatici ed organizzativi del proprio livello; per eleggere i Delegati e relativi supplenti per la partecipazione ai lavori del Congresso Nazionale, come previsto dal comma 4° dell'art. 14 dello Statuto.

3 - Le Assemblee Congressuali Provinciali sono convocate dai Presidenti di Sezione su delibera dei rispettivi Consigli, entro i tempi definiti dalla Direzione Nazionale.

Le Assemblee congressuali regionali o interregionali, alla presenza dei Delegati provinciali eletti per la partecipazione al Congresso Nazionale, sono convocate dai Coordinatori Regionali, sentiti i rispettivi Presidenti di Sezione, entro i tempi definiti dalla Direzione Nazionale e comunque, subito dopo la tenuta dei Congressi Provinciali. In tale sede dovranno essere approfonditi ulteriormente i temi congressuali ed indicati i rispettivi Coordinatori Regionali, nonché i Vice Coordinatori, per la loro ratifica al Congresso Nazionale, quali componenti del Consiglio Nazionale. I Coordinatori regionali compongono inoltre l'Assemblea Nazionale dei Soci.

4 - Il Congresso Nazionale viene ordinariamente convocato ogni quattro anni con i compiti previsti dall'articolo 14 dello Statuto Nazionale. I Delegati supplenti, non più di due per ogni Sezione possono sostituire i Delegati effettivi purché eletti nei Congressi di Sezione, ed espressamente indicati nei relativi verbali. I Delegati provinciali possono, inoltre, essere muniti di una sola delega di altro Delegato della stessa Sezione o di altra Provincia della stessa Regione.

5 - Il Congresso Nazionale è valido se sono presenti almeno 2/3 dei Delegati eletti, comprese le deleghe, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

6 - Il Congresso Nazionale è presieduto in apertura dal Presidente Nazionale in carica che provvede a fare eleggere il Presidente dell'Assemblea, due Vice Presidenti, due Segretari e un Collegio elettorale composto da: un Presidente, un Segretario e tre membri che provvedono, una volta verificata la validità del Congresso, a tutte le operazioni di voto e di scrutinio come da procedure elettorali.

I componenti della Commissione elettorale non possono far parte di nessuna lista di candidati e cessano la loro carica al termine del Congresso. Il Presidente dell'Assemblea Congressuale deve assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori e ha altresì la facoltà di limitare la durata degli interventi in relazione al tempo a disposizione per l'espletamento di tutti gli adempimenti.

6 - Al Congresso partecipano:

A. con diritto di voto:

- L'Assemblea Nazionale dei Soci;
- I Delegati provinciali in regola con il versamento della quota annuale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. - Il numero dei Delegati provinciali che con diritto di voto partecipano al Congresso Nazionale è così ripartito:
- un delegato per ogni Sezione provinciale qualunque sia il numero dei Soci e, in aggiunta :
 - 1 Delegato da 51 a 100 iscritti alla Sezione Provinciale;
 - 1 Delegato da 101 a 200 iscritti alla Sezione Provinciale ;
 - 1 Delegato da 201 a 300 iscritti alla Sezione Provinciale ;
 - 1 Delegato da 301 a 400 iscritti alla Sezione Provinciale ;

1 Delegato da 401 a 500 iscritti alla Sezione Provinciale ;
oltre i 500 iscritti un Delegato ogni 500 iscritti alla Sezione Provinciale.

B. senza diritto di voto:

- La Direzione Nazionale;
- I Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri,
- La Coordinatrice femminile nazionale,
- Il Consiglio d'Onore, con facoltà di esprimere, anche per iscritto, pareri non vincolanti da inserire a verbale.

Sono altresì invitati quali uditori:

- tutti gli ex colleghi Vigili del Fuoco, che sono intenzionati a costituire una nuova Sezione Provinciale, con facoltà di richiedere la parola alla Segreteria del Congresso;
- tutti i cittadini , senza facoltà di parola, che richiederanno alla Direzione Nazionale per iscritto 15 giorni prima della data di inizio del Congresso Nazionale di essere accreditati, motivando la richiesta;
- Rappresentanti stranieri di Associazioni analoghe all'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale che dovranno richiedere per iscritto alla Direzione Nazionale di essere accreditati.
- Le spese per la partecipazione dei Delegati Provinciali al Congresso Nazionale sono a carico delle Sezioni.
- Le spese di partecipazione dei Componenti dell'Assemblea Nazionale dei Soci, della Direzione Nazionale e dei Presidenti dei Revisori dei Conti e dei Probiviri nonché della Coordinatrice femminile nazionale sono a carico della Tesoreria Nazionale.
- Le spese per gli uditori accreditati sono a loro carico.

7 - Tutte le variazioni relative alle deleghe rilasciate ai delegati o la presenza di delegati supplenti, devono essere comunicate, con relative attestazioni, alla segreteria del Congresso prima dell'inizio dei lavori.

8 - Il Presidente, i V. Presidenti e la Segreteria del Congresso cessano dalla loro carica al termine del Congresso.

9 - Data e luogo di svolgimento del Congresso sono deliberati dalla Direzione Nazionale. Il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale, di concerto e nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono per la programmazione e l'organizzazione logistica del Congresso

ART. 15 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

L'Assemblea Nazionale dei Soci, in rappresentanza di tutti i Soci, è costituita dai Coordinatori Regionali eletti dalle Assemblee Congressuali Regionali ed eventualmente dai Vice Coordinatori che rappresentano per delega i Coordinatori stessi. Essa è convocata dal Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale VV.F. almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo - preventivo e del programma operativo.

I componenti l'Assemblea dei Soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

REGOLAMENTO

I componenti l'Assemblea dei Soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Così pure i Vice Coordinatori che surrogano gli eletti che per giustificati motivi hanno presentato le dimissioni. I subentranti rimarranno in carica per il residuale periodo dei quattro anni originariamente definiti

I Componenti l'Assemblea dei Soci possono delegare il loro Vice Coordinatore regionale . Le deleghe dovranno essere conferite a mezzo lettera, da consegnare al Presidente dell'Associazione almeno tre giorni prima della convocazione e per casi urgenti all'inizio dell'Assemblea dei Soci stessa

ART. 16 CONSIGLIO NAZIONALE

1° Il Consiglio Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale secondo le procedure elettorali previste dal Regolamento Nazionale.

2° Il Consiglio Nazionale eletto viene riunito, nella sua prima seduta, entro la chiusura del Congresso dal Presidente Onorario in carica e in sua assenza dal componente più anziano per età per eleggere il presidente Nazionale tra i nominativi che compongono la Direzione Nazionale eletta dal Congresso stesso, a scrutinio palese e/o segreto da definirsi prima delle votazioni.

Il Presidente Nazionale eletto avrà poi il compito di riconvocare la Direzione Nazionale per nominare su sua proposta il Tesoriere Nazionale e il Segretario Nazionale e attribuire altri possibili incarichi di lavoro. Se tali proposte non dovessero trovare l'unanime consenso dei Componenti la Direzione Nazionale, si dovrà procedere ad elezioni interne come da Regolamento Nazionale.

3° Il Consiglio Nazionale, in presenza delle dimissioni del Presidente Nazionale dalla sua funzione e che mantiene la carica di componente della Direzione Nazionale, dovrà esser convocato entro trenta giorni dalle dimissioni per l'elezione del nuovo presidente Nazionale da eleggersi tra i componenti la Direzione Nazionale in carica.

In presenza di dimissioni, o per cause diverse, del Presidente Nazionale che lascia pure la carica di componente la Direzione Nazionale, il Consiglio Nazionale dovrà essere convocato entro trenta giorni dalle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale tra i componenti della Direzione Nazionale in carica ed eletta dal Congresso con l'inserimento per surroga del primo dei non eletti in sostituzione.

4° Il Consiglio è convocato dal Presidente Nazionale con avviso scritto nei termini definiti dal Regolamento da inviare ai Consiglieri almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicazione degli argomenti da trattare. Il termine di 15 giorni può essere ridotto a otto nei casi di provata urgenza. Esso è composto :

a) dai componenti della Direzione Nazionale;

b) dai Coordinatori Regionali quali componenti dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

Alle Assemblee del Consiglio Nazionale partecipano in qualità di uditori senza diritto di voto:

a) il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

b) il Presidente Nazionale del Collegio dei Proviviri.

5° Il Consiglio Nazionale provvederà alla nomina di un proprio Segretario Verbalizzante che può essere anche persona estranea. I verbali delle adunanze del Consiglio Nazionale, regolarmente tenuti e trascritti in apposito Registro, devono essere inviati al Consiglio d'Onore ed ai componenti del Consiglio Nazionale.

6° Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.

7° I Coordinatori Regionali, quali componenti effettivi del Consiglio stesso, in presenza di giustificati motivi e con comunicazione scritta alla Segreteria Nazionale, possono farsi rappresentare dai propri Vice Coordinatori Regionali eletti dai Congressi Regionali e ratificati dal Congresso Nazionale. I Coordinatori Regionali quali componenti il Consiglio Nazionale che non partecipano per due volte consecutive alle riunioni senza giustificazione scritta decadono dall'incarico e vengono sostituiti dai loro Vice Coordinatori eletti dai congressi Regionali e ratificati dal Congresso Nazionale a tale carica. Le norme e le specifiche per tali deleghe vengono definite dal Regolamento.

8° I componenti della Direzione Nazionale potranno rilasciare delega scritta ad un componente della Direzione stessa. Ogni componente la Direzione potrà avere una sola delega.

9° Il Consiglio delibera od esprime il parere su qualsiasi questione che gli venga sottoposta da parte della Direzione Nazionale. I suoi membri possono richiedere al Presidente Nazionale di porre all'ordine del giorno argomenti di carattere generale. **10°** Il Consiglio esamina in prima istanza la richiesta di provvedimenti disciplinari di componenti della Direzione Nazionale, dandone per conoscenza comunicazione al Collegio dei Proviviri. I componenti il Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

REGOLAMENTO

1 - La convocazione del Consiglio Nazionale a termine del 4° comma dell'articolo 16 dello Statuto Nazionale è disposta con avviso scritto a tutti gli aventi diritto_a parteciparvi_da inviarsi, in alternativa, a mezzo fax, telegramma, e-mail personale con avviso di ricezione e lettura e con pubblicazione della convocazione nel Sito nazionale dell'Associazione Nazionale VV.F.

2 - Le deleghe, di cui al successivo 8° comma, dovranno essere conferite a mezzo lettera. L'originale della delega sottoscritta dal delegante deve essere, per la sua validità, consegnata al Presidente dell'Associazione almeno tre giorni prima della convocazione e per casi urgenti all'inizio del Consiglio stesso.

Così pure i Vice Coordinatori che surrogano gli eletti, che per giustificati motivi hanno presentato le dimissioni.

I subentranti rimarranno in carica per il residuale periodo dei quattro anni originalmente definiti.

ART. 17 DIREZIONE NAZIONALE

1° La Direzione Nazionale, con il suo Presidente, è il governo dell'Associazione Nazionale VVF. ed è responsabile della gestione amministrativa e programmatica della Associazione Nazionale VVF. stessa per il mandato quadriennale ricevuto. Essa è eletta dal Congresso Nazionale secondo le procedure elettorali di cui al Regolamento.

2° La Direzione Nazionale è l'Organo referente ed attivo per la realizzazione concreta nella amministrazione delle Sezioni provinciali, per cui promuove, organizza e controlla l'attività dell'Associazione Nazionale VVF. per la realizzazione, attraverso le Sezioni provinciali, dei suoi fini istituzionali, secondo le linee indicate dal Congresso Nazionale e dalle eventuali intese raggiunte o convenzioni stipulate con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

3° La Direzione Nazionale è composta da un minimo di 7 membri a cui va aggiunto, quale membro di diritto il Presidente Onorario. La decisione del numero dei componenti la Direzione Nazionale è demandata al Consiglio Nazionale uscente nella sua ultima seduta prima della convocazione del Congresso Nazionale. Essa rimane in carica quattro anni e comunque fino al successivo Congresso Nazionale al quale dovrà presentarsi dimissionaria. I suoi membri se candidati possono essere rieletti. Nei casi di Congresso straordinario convocato anticipatamente la Direzione Nazionale si dovrà presentare dimissionaria se sarà investita da sfiducia proposta da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Nazionale.

4° La Direzione Nazionale, nel promuovere le iniziative atte a realizzare il raggiungimento dei fini istituzionali propri e delle Sezioni Provinciali, si avvale, nella sua attività organizzativa in sede Nazionale, della collaborazione di Soci delle Sezioni Provinciali, di eventuali collaborazioni volontarie e dei Coordinatori Regionali-Consiglieri, di cui esercita il potere di ratifica tra un Congresso e l'altro. Quanto sopra per un più efficace raccordo tra centro e territorio. La Direzione Nazionale è convocata non meno di due volte all'anno.

5° Il Presidente Nazionale, con provvedimento scritto, può delegare ai V. Presidenti parte delle sue competenze ed attribuzioni.

6° In caso di ritiro dei candidati prima che siano compiute le operazioni elettorali o, successivamente, in caso di dimissioni o decesso di membri, la Direzione Nazionale può cooptare, esaurita la lista dei votati, su proposta del Presidente Nazionale e ratifica del Consiglio Nazionale, i componenti mancanti. Essi vanno individuati tra i membri del Consiglio Nazionale fino ad un massimo di due unità. Una volta eletti, gli stessi saranno sostituiti nel Consiglio e nell'Assemblea Nazionale dei soci dai Vice Coordinatori Regionali eletti dai Congressi Regionali. La Direzione Nazionale conserva, comunque,

integralmente la sua validità e le sue prerogative fin quando rimangono in carica i 2/3 (due terzi) dei membri previsti dal Regolamento Nazionale arrotondati all'unità superiore.

7° Per la validità delle riunioni occorre l'intervento di almeno 2/3 dei membri, comprese le deleghe. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza del numero effettivo dei presenti; in caso di parità prevale in voto del Presidente.

8° La Direzione Nazionale in particolare :

- a) fissa la data del Congresso Nazionale e i tempi entro cui devono essere svolte le Assemblee territoriali;
- b) valuta i motivi della richiesta di Congressi straordinari fissandone la data;
- c) discute la relazione annuale e quella quadriennale presentata dal Presidente dei Revisori dei Conti sulla gestione contabile del Collegio;
- d) delibera sullo svolgimento dei Raduni Nazionali;
- e) coordina le proposte di modifica dello Statuto valutate e proposte dalle Assemblee Congressuali Regionali, proponendole, sentito il Consiglio Nazionale, al dibattito dei delegati Congressuali;
- f) coordina il lavoro per la definizione o l'adeguamento del Regolamento Nazionale di competenza del Consiglio Nazionale;
- g) provvede alle spese straordinarie sempre nel contesto del bilancio di previsione;
- h) predispose il bilancio annuale consuntivo e preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
- i) nei casi di accertate gravi irregolarità statutarie provvede, di concerto con il Consiglio Nazionale, sentito anche il parere del Collegio dei Probiviri, alla sospensione o alla revoca dei Consigli Provinciali e provvede alla nomina di un Commissario pro-tempore;
- l) provvede anche alla nomina del Direttore responsabile del giornale dell'Associazione Nazionale VV.F.e della Redazione;
- m) esamina in prima istanza eventuali richieste di azioni disciplinari nei confronti dei Presidenti Provinciali, dei Consiglieri Provinciali e dei Consiglieri Nazionali. Le decisioni assunte devono essere comunicate per conoscenza al Collegio dei Probiviri;
- n) verifica scrupolosamente il rispetto della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

9° Alle riunioni della Direzione Nazionale possono essere invitati il Presidente dei Revisori dei Conti e il Presidente dei Probiviri per essere sentiti su questioni di pertinenza dei loro Collegi.

10° Copia dei verbali delle riunioni della Direzione Nazionale, firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale sono trasmessi entro 30 giorni ai membri della Direzione Nazionale per le eventuali osservazioni che dovranno essere presentate entro altrettanti giorni dalla loro ricezione. Ai Consiglieri Nazionali verrà inviata la sintesi dei lavori della Direzione Nazionale con le relative decisioni adottate.

REGOLAMENTO

1 - La Direzione Nazionale è eletta dal Congresso Nazionale secondo le procedure elettorali che l'ultimo Consiglio Nazionale utile che precede la convocazione del Congresso Nazionale andrà a deliberare con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi del Consiglio stesso.

2 - Nelle ipotesi di cui al 6° comma dell'art. 17 dello Statuto, la Direzione Nazionale conserva, comunque, integralmente la sua validità e le sue prerogative fin quando rimangono in carica i 2/3 (due terzi) dei membri previsti arrotondati all'unità superiore e più precisamente in presenza di 7 Componenti il numero minimo dovrà essere 5 (Cinque) .

3 - La Direzione Nazionale promuove, organizza, autorizza e controlla le attività dell'Associazione, di cui è responsabile, per la realizzazione dei suoi fini istituzionali secondo le linee indicate dal Congresso Nazionale e dalle eventuali intese raggiunte con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e per quanto di competenza, dal Consiglio Nazionale.

4 - La Direzione Nazionale:

- a. delibera sulla gestione amministrativa e sul bilancio consuntivo dell'Associazione;
- b. decide preventivamente sulle iniziative che comportino modifiche al bilancio o implicino impegni morali per l'Associazione;
- c. da parere sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente;
- d. redige il bilancio consuntivo chiuso al 31 Dicembre di ogni anno ed entro il 30 Aprile lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea Nazionale dei Soci, unitamente al bilancio preventivo redatto sulla base degli elementi forniti dalla Tesoreria Nazionale;
- e. può istituire specifiche commissioni con particolari incarichi nell'ambito dei fini istituzionali e designare singoli ispettori che riferiscano anche per iscritto su determinate situazioni;
- f. potrà aprire su tutto il territorio nazionale, per proprie esigenze, uffici o sedi operative ove meglio riterrà opportuno.

5 - La Direzione Nazionale è costituita:

- a - dal Presidente Nazionale che presiede anche il Consiglio Nazionale;
- b. - dal Presidente Onorario il quale nelle occasioni più rilevanti previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionali dell'Associazione collaborerà con il Presidente Nazionale;
- c. - da due Vice Presidenti Nazionali, ai quali il Presidente Nazionale, d'intesa con la Direzione Nazionale, con deleghe scritte, affida funzioni e prerogative proprie e della Direzione Nazionale con ampia facoltà d'iniziativa anche d'intesa con gli altri membri della Direzione per una gestione solerte ed efficace dell'Associazione. Tra di essi uno viene nominato Vicario ad insindacabile giudizio del Presidente Nazionale. Sempre a insindacabile giudizio il Presidente Nazionale potrà revocare la nomina di Vicepresidente Vicario in qualsiasi momento ed assegnarla ad altra persona Il Vicepresidente Vicario è nominato per il coordinamento degli affari correnti, per la documentazione e per le pubbliche relazioni e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento per sua specifica delega;
- d. - dal Segretario Nazionale il quale coordina l'attività della Direzione Nazionale assumendo la responsabilità della Segreteria del Presidente e dell'ufficio stampa;
- e. - dall'Economo Tesoriere che amministra i beni di competenza dell'Associazione Nazionale.
- f. - dai Consiglieri.

6 - La Direzione Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale o quando lo richiedano la metà più uno dei suoi componenti.

7 - Al fine di rendere più snella ed efficiente l'attività corrente della Direzione Nazionale può essere costituito un Comitato Esecutivo del quale fanno parte il Presidente Nazionale che lo coordina, il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale. Tale comitato esecutivo, che opera sulla base delle direttive e con poteri delegati dalla Direzione Nazionale nella sua prima assemblea annuale, potrà riunirsi, salvo necessità urgenti e impreviste, con cadenza mensile nella Sede del Funzionario Referente Nazionale o dove il Presidente lo riterrà più opportuno.

8 - La Direzione Nazionale, per le quotidiane necessità di gestione della propria Sede, può avvalersi delle prestazioni di associati residenti in loco. Le prestazioni saranno volontarie e gratuite; tuttavia la Direzione Nazionale potrà prevedere, se necessario, una forma di mero rimborso spese per tale personale.

9 - Nella delibera sullo svolgimento dei Raduni Nazionali saranno assegnati compiti e responsabilità a un componente la Direzione Nazionale stessa. Quest'ultimo potrà avvalersi di collaboratori .

10 - La Direzione Nazionale provvede alle spese straordinarie sempre nel contesto del bilancio di previsione e comunque da deliberarsi con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi;
11 - Essa provvede anche alla nomina del Direttore responsabile del giornale dell'Associazione Nazionale VV.F. e della Redazione .Nell'ipotesi che il giornale o la rivista venga realizzata da un ente esterno all'Associazione Nazionale VV.F. la Direzione Nazionale nominerà nell'ambito dei suo componenti il responsabile del controllo.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

1 - Il Segretario Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale provvedendo alle varie incombenze amministrative d'intesa con lo stesso. Quale titolare della Segreteria Nazionale, coordina tutte le attività dell'Associazione Nazionale, espletando tutte le funzioni previste dal presente Regolamento, riceve le segnalazioni e le richieste di adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dei soci e provvede a rimettere il fascicolo all'Organo preposto statutariamente per l'esame della richiesta, informando per conoscenza il Collegio Probiviri.

2. - Il Segretario Nazionale, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) Provvede alla convocazione con relativo ordine del giorno della Direzione Nazionale, su disposizione del Presidente Nazionale;
- b) cura e mantiene i rapporti con le Segreterie di altre Associazioni affini;
- c). cura l'organizzazione ed il funzionamento della Segreteria Nazionale, al fine di provvedere alla diffusione delle informazioni relative a tutte le attività dell'Associazione Nazionale sia all'interno che all'estero;
- d). assiste i Consigli Provinciali nell'opera di proselitismo verso i soci e coordina tutte le attività sociali che gli venissero richieste dai soci stessi;
- e) organizza i lavori inerenti alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del Congresso Nazionale e ne tiene i verbali, letti ed approvati ad ogni successiva riunione posti al primo punto del O.d.g
- f.) assiste il Presidente Nazionale ed il suo ufficio nell'esercizio delle sue funzioni e firma, congiuntamente al Presidente Nazionale, tutti gli atti dell' Associazione Nazionale;
- g) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Organi dell'Associazione, effettuando gli opportuni accertamenti circa gli adempimenti operativi degli uffici provinciali, proponendo al Presidente Nazionale, in caso di inadempienza, i relativi provvedimenti, al fine di ovviare alle carenze riscontrate;
- h). esercita il potere di ratifica sui verbali relativi ai risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche provinciali, dichiarando la validità degli scrutini;
- i) visiona i programmi deliberati dagli Organi Provinciali relativi alle attività delle Sedi Provinciali e li rimette, con il proprio parere, alla Direzione Nazionale;
- l). riceve le segnalazioni e le richieste di adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei soci, da parte degli Organi proponenti, provvedendo ad informare la Direzione Nazionale e rimette i fascicoli al Collegio dei Probiviri per la prosecuzione dei procedimenti di competenza;
- m) . provvede all'esecuzione, previa notifica, dei provvedimenti del Collegio dei Probiviri a carico dei soci;

2 . L'ufficio di Segreteria Nazionale provvede sotto la direzione del Segretario Nazionale:

- a) . alla registrazione centralizzata di tutti i soci dell'Associazione, curando l'aggiornamento e la revisione annuale degli schedari;
- b) alla gestione degli elenchi di eventuali attività speciali, sportive, o altre;
- c.) al rilascio dei diplomi, delle tessere e dei distintivi per l'attribuzione delle qualifiche di Onorario;
- d) al rilascio di eventuali attestati di benemerenzza, dopo la delibera di approvazione da parte della Direzione Nazionale;

- e) a coordinare tutte le attività di assistenza, richieste dai soci;
- f) . all'organizzazione delle manifestazioni sociali a livello nazionale;
- g) alla custodia ed alla archiviazione degli atti ufficiali dell'Associazione Nazionale;
- h) a dare attuazione a tutti i provvedimenti relativi alle deliberazioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;

3 . Il Segretario Nazionale collabora con il Direttore responsabile e la Redazione del giornale nazionale.

IL TESORIERE NAZIONALE

1.- La Tesoreria Nazionale gestisce tutte le entrate di pertinenza della Sede Nazionale.

2. - Il Tesoriere Nazionale, in particolare:

- a) provvede al pagamento delle spese ordinarie per il funzionamento degli Organi e degli Uffici della Sede Nazionale.
- b) provvede al pagamento delle spese straordinarie, dopo delibera di approvazione della Direzione Nazionale;
- c) tiene la registrazione contabile delle entrate e delle uscite di cassa dell'Associazione Nazionale e cura la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;
- d) provvede all'acquisto del materiale sociale e ne stabilisce i relativi corrispettivi sia alle Sedi Provinciali, sia al singolo socio;
- e) compila il bilancio annuale consuntivo e lo sottopone alla Direzione Nazionale entro il 31 Marzo di ogni anno, e fornisce alla Direzione Nazionale gli elementi per la redazione del bilancio preventivo. Redige anche il conto consuntivo quadriennale dell'Associazione Nazionale e fornisce alla Direzione Nazionale gli elementi necessari per la relazione al Congresso Nazionale;
- f) stabilisce, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il genere di documentazione ritenuta valida, quale giustificativa delle registrazioni contabili per la Sede Nazionale;
- g) assiste i Tesorieri Provinciali nella soluzione di eventuali problemi di gestione amministrativa che si dovesse verificare;
- h) fornisce, nelle riunioni della Direzione Nazionale, tutte le informazioni relative alla situazione finanziaria della Sede Nazionale.

3. La Tesoreria Nazionale fa capo al Tesoriere Nazionale, il quale firma tutti gli atti relativi all'ufficio.

ART. 18 IL PRESIDENTE NAZIONALE

1° Il Presidente Nazionale, eletto nella prima seduta del Consiglio Nazionale, rimane in carica quattro anni e comunque fino al successivo Congresso Nazionale al quale dovrà presentarsi dimissionario.

2° Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione Nazionale VVF. e tutela l'osservanza dello Statuto Nazionale e del relativo Regolamento di attuazione. In particolare :

- ha la firma, che può delegare, degli atti dell'Associazione Nazionale VV.F.;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dalla Direzione Nazionale e dal Consiglio Nazionale, avvalendosi anche della collaborazione dei componenti della Direzione e del Consiglio Nazionale;
- iscrive agli ordini del giorno le richieste motivate dei membri della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale ed è tenuto a convocare tali organi qualora lo richiedano almeno 1/3 (un terzo) dei relativi componenti;
- nei casi urgenti ed inderogabili prende di sua iniziativa, nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, gli opportuni provvedimenti, salvo la ratifica dei predetti organi;
- redige la relazione morale da presentare al Congresso Nazionale;

- designa il V. Presidente destinato a sostituirlo in caso di impedimento;
 - intrattiene contatti con il Referente Nazionale del Corpo VV.F. per l'Associazione Nazionale VVF.;
 - sottopone al Consiglio d'Onore la richiesta di pareri o consigli su singoli argomenti o problematiche di particolare interesse per l'Associazione Nazionale VVF.;
 - cura i rapporti generali con i Coordinatori Regionali e in casi particolari con i Presidenti Provinciali.
- 3°** E' compito del Presidente Nazionale tenere i contatti diretti con gli Organi Istituzionali del Dipartimento VVF. . Il Presidente potrà delegare funzioni specifiche a componenti la Direzione Nazionale. Il Presidente dovrà informare periodicamente la Direzione Nazionale in merito a quanto definito con gli Organi del Corpo Nazionale.

REGOLAMENTO

1 - Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione Nazionale in tutte le occasioni e manifestazioni sociali, sia Nazionali che internazionali ed anche nel caso in cui l'Associazione stessa debba stare in giudizio.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Presidente Nazionale, sulle questioni di maggiore rilevanza, richiede al Consiglio d'Onore ogni utile apporto consultivo e ogni contributo necessario al raccordo fra l'Amministrazione e l'Associazione.

Presiede l'ufficio di Presidenza, coadiuvato dai due Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario, i quali svolgono gli incarichi che il Presidente ritiene affidare loro.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sue dimissioni, assenza o impedimento.

Il Presidente Nazionale promuove, di concerto con il Segretario Nazionale, tutte le iniziative che ritiene siano utili al raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 19 IL PRESIDENTE ONORARIO

1° Il Presidente Onorario rappresenta onorificamente tutta l'Associazione Nazionale VV.F.e partecipa a pieno titolo, per la natura dell'Associazione Nazionale VVF. stessa, alla sua attività.

2° Egli partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale. Prendendo parte alle deliberazioni, esprime, anche quale componente del Consiglio d'Onore, il proprio parere sugli argomenti da trattare che abbiano una rilevanza in seno a tale organo o comunque, che investano l'Associazione Nazionale VV.F. nei rapporti con terzi o con organismi statali o Enti.

3° Nel quadro delle attività determinate dalla Direzione Nazionale e di quanto previsto dal 3° comma dell'Art.18, contribuisce con le sue attività, vista anche la sua funzione di componente del Consiglio d'Onore, a rafforzare le relazioni dell'Associazione Nazionale VVF. con le Autorità Istituzionali dello Stato e in particolare del Ministero dell'Interno, con la Dirigenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e degli altri Enti ed Istituzioni, tenendo informato il Presidente stesso. Nelle riunioni in cui per norma statutaria sia invitato a partecipare il Consiglio d'Onore, in assenza degli altri due componenti, egli rappresenta se delegato, il predetto organo al quale riferisce.

4° Invitato dal Presidente Nazionale raccoglie elementi di giudizio di cui dà informazione al Presidente Nazionale e al Consiglio d'Onore, nel quadro delle valutazioni di responsabilità nei confronti del Ministero dell'Interno che esercita l'alta vigilanza sull'Associazione Nazionale VVF.

REGOLAMENTO

Nelle cerimonie di Stato cui l'Associazione è invitata a partecipare Egli, con il Presidente Nazionale, rappresenta tutti gli associati al sodalizio ed ha facoltà di intervenire in nome dell'Associazione.

In caso di decesso, dimissioni del Presidente Onorario, il Consiglio Nazionale designerà altra persona che, ove accetti, opererà fino al primo Congresso Nazionale che provvederà alla ratifica o ad altra elezione.

ART. 20 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1° Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti tutti eletti al Congresso Nazionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

2° I Revisori dei Conti effettuano i regolari controlli della gestione contabile dell'Associazione almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario. Il Collegio dei Revisori dei Conti opera anche attraverso i propri singoli membri.

3° Il Presidente del Collegio presenta all'Assemblea Nazionale dei Soci ogni anno e ogni *quattro* anni la relazione del Collegio sulla gestione contabile dell'intero mandato, che sarà poi presentata dal Presidente stesso, al Congresso Nazionale. Nel caso di riscontro di irregolarità durante le normali ispezioni deve essere immediatamente informata, in forma scritta, la Direzione Nazionale e l'Assemblea Nazionale dei Soci.

4° Le relazioni ed i verbali delle riunioni del Collegio sono riportati su appositi libro - verbali debitamente sottoscritto dai Revisori . Il Revisore dei Conti che, senza giustificato motivo, non partecipi per due volte consecutive alle sedute del Collegio convocate per iscritto in tempo utile, decade dalla carica .

REGOLAMENTO

Il controllo di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti, è diretto ad accertare che ogni entrata ed uscita della Tesoreria Nazionale corrisponda a precisa registrazione contabile e sia giustificata da idonea documentazione contenente le indicazioni degli elementi atti ad individuare il titolo dell'operazione.

Al fine del precedente comma, il Collegio, che nel suo interno designa il Presidente, può effettuare controlli presso la Tesoreria Nazionale.

Il Collegio, in occasione delle visite di controllo presso la Tesoreria Nazionale, verbalizza le risultanze e rimette copia alla Segreteria ed alla Tesoreria Nazionali per gli atti d'ufficio e per debita conoscenza.

Il Presidente del Collegio, in occasione del Congresso Nazionale, fornisce al Presidente Nazionale uscente tutti gli elementi che possono essere utili per la compilazione della relazione consuntiva triennale posta all'approvazione del Congresso stesso.

I controlli annuali sono di regola effettuati dal Presidente del Collegio e da due Membri. Il Presidente chiede al Tesoriere di mettere a disposizione la documentazione della contabilità per gli eventuali controlli periodici. .

ART. 21 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1° Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e da due supplenti tutti eletti dal Congresso Nazionale. A tale cariche potranno essere eletti anche soggetti estranei all'Associazione. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

2° Il Collegio esamina con funzioni e finalità conciliative e impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria:

- a) i ricorsi presentati dai Soci o dai componenti degli organi Nazionali o Territoriali.
- b) eventuali controversie che possono insorgere e che devono riguardare problematiche e comportamenti riconducibili al Sodalizio;
- c) il testo dello Statuto Provinciale congiuntamente al Presidente per verificarne la conformità con la Statuto Nazionale, tenuto anche conto di eventuali specificità derivanti dai criteri regionali di iscrizione in albi del volontariato;
- d) assolve ai mandati fiduciari che gli vengono assegnati dal Presidente Nazionale. Essi non debbono riguardare controversie personali tra Soci.

3° Le eventuali prescrizioni del Collegio sulla conformità dello Statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio Provinciale quale parte integrante dello Statuto stesso e ratificate dall'Assemblea Provinciale dei Soci.

4° In caso di dimissioni dell'intera Direzione Nazionale il Collegio assume il governo dell'Associazione Nazionale VVF, per l'ordinaria gestione e convoca entro otto giorni il Consiglio Nazionale che a sua volta convocherà l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Nazionale VVF.

REGOLAMENTO

Il Collegio dei Probiviri è l'unico Organo di arbitrato dell'Associazione.

Esso viene informato dall'Organo competente, delle violazioni statutarie e regolamentari e dei conseguenti provvedimenti disciplinari a carico dei soci sottoposti a giudizio.

Il Collegio dei Probiviri esamina i ricorsi proposti dai soci contro i provvedimenti disciplinari posti a loro carico.

Il Presidente del Collegio, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, deve riunire il Collegio, fissando la data e il luogo del procedimento avvertendo la Segreteria Nazionale.

La Direzione Nazionale o i Consigli Provinciali che hanno proposto il procedimento disciplinare, possono nominare un relatore che ha diritto di essere sentito dal Collegio in sede di riunione, limitatamente nella fase istruttoria e dibattimentale.

Pari diritto è riconosciuto al socio sottoposto a giudizio, il quale ha facoltà di nominare un relatore di difesa. Il dibattito non è pubblico.

Al termine del procedimento, sentite le parti, qualora ne abbiano fatto richiesta, il Collegio si ritira in seduta per l'emissione del giudizio finale che è inappellabile.

La durata della sospensione è emessa dal Collegio a suo insindacabile giudizio.

L'emissione del giudizio finale da parte del Collegio comporta la revoca di ogni provvedimento cautelare adottato dagli Organi competenti.

I provvedimenti di cui sopra sono comunicati al Presidente Nazionale il quale tramite la Segreteria Nazionale, provvede alla procedura di notifica ed esecuzione.

Nel caso in cui, per un socio sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, sia stata disposta la sospensione cautelare dall'Associazione dal Presidente Nazionale, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 6, comma h, del presente regolamento, il Collegio, in attesa del giudizio della Magistratura dello Stato, può confermare il provvedimento sospensivo.

Il socio sanzionato dal provvedimento di sospensione dall'Associazione, perde tale sua qualità per il periodo equivalente la sospensione e non può candidarsi alle cariche sociali per il periodo determinato dagli Organi competenti e confermato dal Collegio dei Probiviri.

Il socio espulso non può più essere riammesso nell'Associazione.

ART. 22 ORGANI DI COORDINAMENTO

Sono organi di Coordinamento:

- il Coordinatore Regionale;
- il Coordinamento Femminile.

ART. 23 COORDINATORE REGIONALE

1° Il Coordinatore Regionale è eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale composta dai delegati eletti nelle Assemblee Congressuali Provinciali per partecipare all'Assemblea Congressuale Nazionale. Essi fanno parte, una volta ratificati dal Congresso Nazionale, dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Nazionale.

L'assemblea congressuale regionale elegge inoltre un Vice Coordinatore regionale, quale collaboratore del Coordinatore Regionale per le attività territoriali.

Il Vice Coordinatore Regionale, in caso di assenza o impossibilità sostituisce il Coordinatore Regionale, con opportuna delega.

Nei casi in cui il Coordinatore decada dall'incarico, qualora non fosse già stato eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale il Vice Coordinatore, i Presidenti provinciali della Regione interessata provvederanno ad una nuova elezione, che verrà poi ratificata dal Consiglio Nazionale.

2° Il Coordinatore Regionale è centro regolatore di tutte le attività provinciali organizzative e progettuali, funge da tramite nei rapporti tra la Direzione Nazionale e le Sezioni Provinciali ed è di norma titolare delle relazioni con la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3° Per dare seguito al lavoro organizzativo e progettuale il Coordinatore Regionale può avvalersi di un Coordinamento Regionale composto dai Presidenti provinciali o loro delegati, e dal Vice Coordinatore Regionale; dovrà fra l'altro determinare i criteri per la definizione della quota annuale che ogni Sezione dovrà fornire al Coordinatore Regionale per l'espletamento delle funzioni finalizzate al coordinamento di iniziative comuni da sviluppare in ambito Regionale o Interregionale, coinvolgendo in quest'ultimo caso anche la struttura Nazionale.

4° La figura del Coordinatore Regionale non è incompatibile con la eventuale candidatura per l'Elezione agli altri Organi Nazionali dell'Associazione Nazionale VVF. Qualora eletto in uno dei detti Organi egli decade automaticamente dall'incarico di Coordinatore Regionale.

REGOLAMENTO

La elezione dei Coordinatori regionali e dei loro Vice avviene in sede di Assemblea regionale. I soci che intendono coprire tali incarichi dovranno avanzare la propria candidatura indicando nella lettera da inviare ai Coordinatori in carica per quale funzione intendono candidarsi. I tempi e i modi delle candidature e i procedimenti elettorali saranno definiti dalla Direzione nazionale in sede di elaborazione delle norme congressuali.

Il Coordinatore Regionale o Interregionale, costituisce una articolazione territoriale dell'Associazione Nazionale.

E' centro regolatore di tutte le attività Provinciali e funge da tramite nei rapporti tra la Direzione Nazionale e le Sezioni. Esso viene indicato dai Delegati delle Sezioni Provinciali interessate, riuniti in assemblea regionale appositamente convocata, ed il cui verbale, dovrà poi essere consegnato alla Commissione Elettorale del Congresso che provvederà alla ratifica e ad assegnargli la qualifica di Consigliere Nazionale.

Il Coordinatore Regionale deve coordinare i lavori delle Sezioni Provinciali sviluppando i rapporti intersezionali. Può partecipare, ove ne ravvisi la necessità, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi sezionali delle Province e può chiederne la convocazione in qualsiasi momento.

In presenza di stato di crisi di Consigli Provinciali a lui assegnati, interviene per la soluzione delle problematiche, e qualora ne avverta la necessità, ha facoltà di prorogare o anticipare le elezioni per le cariche sociali degli stessi.

Il Coordinatore Regionale convoca le assemblee Regionali e interregionali cui partecipano i Presidenti ed i Segretari delle Sezioni Provinciali, oppure se questi sono impossibilitati, altri due Membri del Consiglio Provinciale di appartenenza delegati dallo stesso.

Alle assemblee regionali, il Coordinatore può invitare come uditori, senza diritto di voto, anche altre persone appartenenti o non all'Associazione che possono dare un contributo di idee alla risoluzione dei problemi in discussione. Il Coordinatore Regionale, quale appartenente al Consiglio Nazionale, svolgerà nell'ambito della propria Regione, anche tutte le funzioni che gli verranno affidate dalla Direzione Nazionale o dal Consiglio Nazionale.

Il Coordinatore Regionale, fornisce ai Consigli Provinciali, idee per l'elaborazione di progetti, per la realizzazione dei quali può istituire gruppi di lavoro appropriati e strettamente legati per competenze e durata alle iniziative proposte, che relazionerà poi alla Direzione Nazionale. Intrattiene altresì, rapporti con le Istituzioni locali e con il Direttore Regionale del Corpo Nazionale VV.F

In caso di decesso, dimissioni o espulsione di un Coordinatore Regionale nello spazio di tempo tra due Congressi, le Sezioni Provinciali procederanno alla nomina di altro Coordinatore Regionale dandone immediata comunicazione al Consiglio Nazionale per la successiva ratifica.

Le spese per il funzionamento delle attività di cui al presente articolo, saranno sostenute dalle Sezioni Provinciali, coordinate, in proporzione al numero dei loro iscritti in regola con il tesseramento per l'anno in corso. Qualora venisse richiesta da qualche Sezione, la presenza assidua e continua del Coordinatore per problemi urgenti e persistenti, egli potrà ottenere il rimborso spese dalla Tesoreria Nazionale purché tali spostamenti siano stati in precedenza autorizzati e siano documentati.

Le spese sostenute dal Coordinatore Regionale per le funzioni di Consigliere Nazionale saranno rimborsate dalla Tesoreria Nazionale.

Per le Regioni che non hanno Sezioni costituite o hanno Sezioni inferiori al numero di 2, la funzione del Coordinatore Regionale verrà svolta dal Coordinatore Regionale della Regione più vicina, designato dalla Direzione Nazionale, che assume così la qualifica di Coordinatore Interregionale.

Nell'espletamento delle funzioni di Coordinatore Interregionale, le spese, purché autorizzate e documentate, saranno rimborsate dalla Tesoreria Nazionale.

Al raggiungimento delle 2 Sezioni costituite, le Sezioni provvederanno a nominare un loro Coordinatore Regionale dandone immediata comunicazione al Consiglio Nazionale per la successiva ratifica e cooptazione come Consigliere Nazionale sino al prossimo Congresso Nazionale.

Organizza in collaborazione con i Presidenti Provinciali, il Raduno Regionale e collabora con la Direzione Nazionale, qualora la propria Regione ne venisse interessata, all'organizzazione dei Raduni Nazionali.

Al Coordinamento Regionale è affidato il compito di determinare i criteri per la definizione della quota annuale che ogni Sezione dovrà fornire al Coordinatore per l'espletamento delle sue funzioni.

In ottemperanza a quanto enunciato all'art. 29 - paragrafo 5° - dello Statuto, ha l'obbligo, entro il 30 giugno di ogni anno, di portare a conoscenza dei Presidenti delle Sezioni di propria competenza, i risultati del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione Nazionale e approvati dall'Assemblea Nazionale dei Soci nei termini stabiliti.

Avverso l'adozione di provvedimenti disciplinare nei suoi confronti, il Coordinatore Regionale può ricorrere al Collegio Nazionale di Proviviri

ART. 24 COORDINAMENTO FEMMINILE

1° Il Coordinamento Femminile è nominato dalla Direzione Nazionale, quale strumento di lavoro per promuovere in via permanente, attraverso specifiche iniziative, la presenza e la partecipazione della componente femminile alla vita dell'Associazione Nazionale VVF.

Le regole per il suo funzionamento e dei rapporti con la Direzione Nazionale ed il Consiglio Nazionale, sono demandate al Regolamento

REGOLAMENTO.

Il Coordinamento femminile è nominato dalla Direzione Nazionale ed opera attraverso un gruppo di lavoro permanente. Esso è composto da:

- la Coordinatrice femminile nazionale;
- le Coordinatrici regionali dell'ANVVF
- una rappresentante femminile delle tre aree regionali del Paese, NORD, CENTRO e SUD.

La Coordinatrice nazionale è responsabile del gruppo di lavoro e si raccorda nella sua attività con la Direzione nazionale e partecipa, quale invitata permanente, ai lavori del Consiglio Nazionale. Essa viene, altresì, invitata a partecipare ai Congressi Nazionali.

Possono essere costituiti a livello regionale e provinciali gruppi di lavoro femminili finalizzati in particolare a costruire idee e progetti da proporre agli organismi dirigenti territoriali.

ART. 25 REFERENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Referente Nazionale per i rapporti con l'Associazione Nazionale, nominato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed i Referenti Territoriali designati dai Dirigenti dei dipendenti Uffici periferici, partecipano alla vita dell'Associazione, vengono invitati ai lavori dei rispettivi Consigli e seguono l'attività dell'Associazione nell'ambito di competenza.

REGOLAMENTO

Di ogni attività svolta dall'Associazione Nazionale o dalle Sezioni Provinciali, di ogni iniziativa o progetto elaborato, ne deve essere data precisa e puntuale informativa al proprio Referente, al fine di ottenere e mantenere un aggiornato e costante rapporto fra Dipartimento e Associazione e tra Comando e Sezione utile alla vita associativa.

ART. 26 CERIMONIERE NAZIONALE

Il Cerimoniere Nazionale viene incaricato dalla Direzione Nazionale.

I compiti e le funzioni sono definite dal Regolamento. Il Cerimoniere Nazionale partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale e alle Assemblee del Consiglio Nazionale su invito del Presidente Nazionale quando verranno trattati argomenti che lo coinvolgono nell'Organizzazione.

REGOLAMENTO

I compiti e le funzioni del Cerimoniere Nazionale sono definiti dalla Direzione Nazionale in base alle necessità e all'importanza della manifestazione.

La Direzione Nazionale per ogni manifestazione nominerà un suo componente per i rapporti con il Cerimoniere al quale il Cerimoniere stesso dovrà fare riferimento diretto. Per ogni decisione in merito al programma il cerimoniere dovrà avere l'approvazione del delegato della Direzione. Il Cerimoniere non potrà prendere iniziative di alcun genere se non concordate con il Delegato della Direzione ed in ultima analisi con il Presidente. Il Cerimoniere non potrà assumere impegni economici in nome e per conto dell'Associazione Nazionale VV.F.se non autorizzato esplicitamente dal Tesoriere Nazionale d'intesa con il Delegato

ART. 27 DURATA DELLE CARICHE

1° La cessazione della carica ha luogo per ultimato mandato, per dimissioni o per rimozione.

2° Qualora negli organi sociali delle Sezioni, della Direzione Nazionale o nei Collegi di cui ai precedenti articoli venga a mancare un membro, subentra fino alla fine del quadriennio, il Socio che nelle rispettive elezioni riportò il maggior numero dei voti, dopo gli eletti, salvo quanto previsto al settimo comma dell'articolo 17.

ART. 28 SPETTANZA PER LE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali e le collaborazioni volontarie Nazionali e Provinciali non sono retribuite. Ai membri degli Organi Statutari e ai collaboratori è tuttavia concesso il rimborso per le spese debitamente documentate, ed effettivamente sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

ART. 29 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VV.F.- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1° Le entrate dell'Associazione Nazionale VVF. nonché quelle delle Sezioni Provinciali sono costituite da::

- a) quote associative;
- b) contributi di Stato, Regioni, Province, Comuni o altri Enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni o lasciti testamentari;
- d) contributi di partecipazione alle manifestazioni e alle attività turistiche e sportive promosse nell'interesse delle Sezioni provinciali;
- e) contributi dal Ministero dell'Interno e dell'Opera di Assistenza al Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- f) rendite finanziarie e dai beni acquistati con detti mezzi e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione Nazionale VVF. compatibile con le sue finalità ;
- g) erogazioni liberali – sottoscrizioni – iniziative promozionali anche a premi – attività commerciali e produttive marginali.

2) La Direzione Nazionale propone al Consiglio Nazionale, la quota associativa, compresa quella di prima iscrizione che i Soci sono tenuti a versare annualmente all'Associazione Nazionale VVF. attraverso la Sezione di appartenenza.

3° Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili. Anche le Sezioni provinciali potranno divenire proprietari di beni mobili e immobili a loro destinati;
- b) obbligazioni o altri titoli pubblici,
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali, ed eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4° Il patrimonio delle Sezioni provinciali è di diritto patrimonio esclusivo delle Sezioni stesse e l'Associazione Nazionale VVF. non potrà nulla pretendere. Il patrimonio è unico ed indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, ne pretendere la propria quota.

5° L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il trenta aprile la Direzione Nazionale sottoporrà all'Assemblea Nazionale dei Soci il rendiconto relativo all'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per la loro approvazione. Il rendiconto deve restare depositato nei trenta giorni successivi all'approvazione presso l'Ufficio del Referente Nazionale via Soriano n°1 – Roma.

6° Il bilancio consuntivo e preventivo approvato dall'Assemblea Nazionale dei Soci dovrà essere portato a conoscenza dei Presidenti di Sezione tramite i Coordinatori Regionali.

7) Gli utili di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione Nazionale VVF., salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi sociali delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse come deliberato dall'Assemblea dei Soci.

REGOLAMENTO

Il patrimonio posseduto dalle Sezioni Provinciali preesistenti alla costituzione dell'Associazione Nazionale, all'atto dell'adesione alla struttura Nazionale, rimane di proprietà indivisibile dei Soci iscritti negli elenchi della preesistente Sezione Provinciale.

ART. 30 NORME DISCIPLINARI

1° A carico dei Soci, compresi i Dirigenti a tutti i livelli dell'Associazione, che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto o Regolamento possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo semplice;
- censura;
- sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto ed ai doveri morali dell'Associazione, nonché per atti che producano danni all'Associazione;
- espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti contrari ai principi dell'Associazione.

2° Il provvedimento di richiamo semplice è adottato per il livello territoriale dal Presidente provinciale, nonché dal Presidente Nazionale per i Presidenti provinciali e i membri degli Organismi Nazionali.

3° La censura a livello territoriale, in caso di più richiami, viene adottata dal Presidente provinciale, mentre per i Presidenti provinciali viene adottata dalla Direzione Nazionale.

4° I provvedimenti di sospensione e di espulsione dei Soci a livello territoriale sono adottati dal Presidente Nazionale su proposta documentata dei Consigli Provinciali, sentita la Direzione Nazionale. Per i componenti dei Consigli Provinciali e degli Organi Nazionali valgono le norme previste all'articolo 17, comma 8° lettera m). I provvedimenti disciplinari deliberati vanno portati a conoscenza del Collegio dei Probiviri.

ART. 31 RICORSI

1° Avverso l'adozione del provvedimento di richiamo o di censura, adottato dal Presidente della Sezione, il Socio può presentare ricorso al Consiglio Provinciale.

2° Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione o di espulsione il Socio può presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

3° Avverso l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei Presidenti di Sezione, dei Consiglieri Provinciali e dei membri del Consiglio e della Direzione Nazionale è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

4° Tutti i ricorsi debbono essere presentati per iscritto al Segretario Nazionale entro 30 giorni dalla notifica del primo provvedimento. I ricorsi sospendono temporaneamente i provvedimenti adottati.

ART. 32 CESSAZIONE DA SOCIO

1° Il Socio può cessare di far parte dell'Associazione per dimissioni, per morosità o per espulsione. Il Socio può essere anche temporaneamente sospeso.

2° Nei casi di cui al comma precedente egli perde il diritto :

- a) all'uso della tessera e del distintivo sociale che dovranno essere riconsegnati all'Associazione Nazionale attraverso il Presidente della Sezione provinciale;
- b) al godimento di ogni beneficio morale e materiale dell'Associazione.

ART. 33 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF.

1° Lo scioglimento dell'Associazione Nazionale VVF. può essere deliberato dal Congresso Nazionale a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto. In tale caso il Congresso nominerà il Collegio dei liquidatori per la destinazione dei beni materiali, che comunque dovranno essere destinati ad un Ente di Beneficenza, con privilegio per le Opere Assistenziali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica attività, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 salvo diverse destinazioni imposte dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

2° Lo scioglimento dell'Associazione Nazionale VV.F. determina di diritto la inapplicabilità totale del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione alle Sezioni Provinciali. Il patrimonio delle

Sezioni Provinciali rimane patrimonio indivisibile di esse e potrà essere gestito in proprio con la ricostituzione della Sezione stessa opportunamente modificata.

ART. 34 MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

1° Allo Statuto approvato potranno essere apportate modifiche dal Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale VVF. con la maggioranza dei 2/3, (due terzi), nel rispetto di quanto previsto dall'art.14 comma 2° lett. e)

2° E' demandata al Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, l'approvazione del Regolamento o di eventuali sue modifiche, ciò nel rispetto rigoroso dello Statuto e con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

3° Eventuali modifiche successive al Regolamento Nazionale potranno essere apportate nel corso del quadriennio dal Consiglio Nazionale con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei loro componenti.

ART. 35 NORME GENERALI

1° Per quanto non previste dal presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

2) I membri della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale, i Revisori dei Conti i membri del Collegio dei Probiviri, e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'Associazione Nazionale VVF., se non previa deliberazione del Consiglio Nazionale assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri, fermi restando gli obblighi previsti dalla legge.

3) Per effetto del presente Statuto le attuali Sezioni provinciali assumono la denominazione di "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione di"

Le Sezioni:

Dipartimentale, con sede in Roma,

Orfani Vigili del Fuoco e familiari dei Caduti "Vittime del dovere", con sede in Borgo a Baggiano (Pistoia), sono qualificate a tutti gli effetti Sezioni Provinciali.

4) I Presidenti delle Sezioni Provinciali adegueranno entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il proprio Statuto, per la validità e il parere di conformità del Collegio Nazionale dei Probiviri. Il Collegio, dal suo ricevimento, avrà trenta giorni di tempo per emettere il parere o eventuali osservazioni.

5) Eventuali modifiche, tali da discostarsi significativamente dal presente Statuto che si rendessero necessarie su richiesta degli Enti Locali per l'iscrizione agli albi del volontariato, dovranno essere sottoposte all'esame del predetto Collegio.

6) Eventuali modifiche alla denominazione di Uffici ed Organi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si intendono estese a quelle indicate nel presente Statuto.

7) Le presenti disposizioni statutarie sostituiscono quelle del precedente statuto, a partire dalla data di approvazione dello Statuto stesso dal Congresso Nazionale.

REGOLAMENTO

E' compito della Sezione Dipartimentale e della Sezione Orfani Vigili del Fuoco e Familiari dei Caduti "Vittime del dovere", attraverso la elaborazione dei propri Statuti, definire in coerenza con le loro specifiche denominazioni le proprie competenze.

ART. 36 DISPOSIZIONE CIRCA LA RESPONSABILITÀ CONFLITTO D'INTERESSI E INCOMPATIBILITÀ.

Gli Organi Dirigenti dell'Associazione Nazionale VVF. non rispondono delle obbligazioni assunte dalle Sezioni Provinciali, dai Coordinatori Regionali e dalle Associazioni affiliate, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.

Il Presidente Nazionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di affidamenti bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di altro componente della Direzione Nazionale e del Consiglio Provinciale sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture dell'Associazione Nazionale VVF.

Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e circoscrizioni in presenza di conflitti d'interesse.

ART. 37 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie si elegge il Foro di Roma.

ART. 38 NORME DI ATTUAZIONE

Con il Regolamento sarà data attuazione, alle norme contenute nel presente Statuto entro il termine di centottanta giorni dall'approvazione del presente Statuto.

Con il Regolamento sarà data attuazione in forma specifica alla disposizione con la quale si istituisce uno specifico ramo di attività Associativa con contabilità separata in merito agli scopi indicati all'articolo 2 comma 1 lettere a, c, d, e, g, h, i, contabilità tenuta nel rispetto di quanto previsto all'art. 20 bis del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1, D. Lgs. 460/97.

STATUTO NAZIONALE Approvato dal 6° Congresso Nazionale di Cervia 6/8 Aprile 2011

Registrato il 18 aprile 2011 in Ravenna al n. 2675

Repertorio n. 1301 - Raccolta n. 879

REGOLAMENTO NAZIONALE Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 19 ottobre 2011